

**DETERMINA DELLA STAZIONE APPALTANTE DEL 17.06.2014**

**Preso atto** di tutti gli atti relativi alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi a supporto della riscossione coattiva della T.I.A., aggiudicata provvisoriamente al R.T.I. tra ABACO SpA (mandataria) e Consorzio SOL.CO. Rete di Imprese Siciliane;

**Letti** gli atti, con i quali, successivamente all'espletamento delle procedure di gara, è stata disposta la valutazione della congruità dell'offerta ex art. 88, comma 1, D.Lgs. 163/2006 ed è stata compiuta, anche per il tramite di una Commissione, la relativa istruttoria;

**Rilevato** che il R.T.I. provvisoriamente aggiudicatario ritiene erroneamente che l'importo forfetario di € 500.000,00, non soggetto a ribasso, indicato nel Bando quale (comprensivo del) ristoro (forfetario) del costo vivo di postalizzazione degli atti propedeutici, non comprenda invece i costi per l'invio degli atti medesimi, che, a suo erroneo dire, andrebbero assoggettati a separato ed ulteriore rimborso da parte della Stazione appaltante;

**Ritenuto** che costituisce errore d'impostazione considerare il rimborso spese per le attività esecutive ex art. 7, punto 5, del Capitolato d'Oneri, che richiama le Tabelle A) e B) del D.M. 21 novembre 2000, nel novero dei ricavi totali, dai quali poter conseguire, al netto dei costi, utili d'impresa, stante che la Stazione appaltante si riserva insindacabilmente la decisione, se ed in che misura avviare ad esecuzione forzata posizioni rimaste impagate, anche in ragione, da un lato, dell'estrema polverizzazione dei crediti per TIA e, dall'altro, della situazione economico-sociale del territorio, che potrebbe rendere assai difficoltoso il recupero coattivo del credito verso chi non ha già pagato a seguito delle attività (sino all'ingiunzione) pre-esecutive;

**Ritenuto pertanto**, in altri e più precisi termini, che appare viziato da errore d'impostazione, che potrebbe determinare difficoltà in fase esecutiva e che riverbera effetti (negativi) sull'affidabilità dell'offerta, il computare tra i ricavi il rimborso ex D.M. 21 novembre 2000, atteso che in ipotesi la Stazione appaltante potrebbe decidere di non avviare in tutto o in parte esecuzioni, ove dovesse saggiare, ex ante, una possibile antieconomicità delle stesse;

**Constatato** che è del tutto apodittico il ragionamento del R.T.I., che formula l'offerta ed il relativo calcolo dei costi e ricavi sull'assunto dell'alternativa di 100.000 atti consegnati simultaneamente dalla Stazione appaltante e da gestire in un periodo di 18 mesi di intenso lavoro, con drastica limitazione delle attività nel periodo contrattuale successivo, ovvero di 100.000 atti consegnati in tranches e da gestire in periodo più lungo con lavoro meno intenso, laddove la Stazione appaltante ha richiesto, per espressa previsione del Capitolato d'Oneri, che la durata di tutte le attività dell'appalto potesse arrivare a cinque anni, durante i quali tutti va profuso il massimo impegno dell'aggiudicataria;

**Dato atto** che sulla base dei dati storici relativi alle tempistiche di lavorazione dei flussi da parte della Stazione Appaltante e del cronoprogramma di attività già approvato dall'Assemblea dei Soci di Simeto Ambiente S.p.A. è ipotizzabile, contro l'assunto del R.T.I. provvisoriamente aggiudicatario, che la durata dell'appalto si spalmi per tutti i previsti cinque anni e che durante tutto tale periodo sarà necessario un consistente e pressoché costante dispendio di energie lavorative da parte del R.T.I. medesimo;

**Ritenuto** particolarmente condivisibile l'assunto della Commissione giudicatrice contenuto nel verbale del 19.05.2014, trasmesso alla stazione appaltante in data 09.06.2014, ove si evidenzia che del tutto esiguo è il costo di € 25.000,00 per il personale del Consorzio Sol.Co., corrispondente, stante la dichiarata paga oraria, a 1.589 ore, che, suddivise nelle 84 ore settimanali di dichiarata apertura degli sportelli (già di per sé del tutto insufficienti, considerata l'offerta di apertura degli sportelli medesimi in numero di sette), ne assicurerebbero l'apertura solo per 19 settimane; il tutto con la conseguenza che o il R.T.I. provvisoriamente aggiudicatario offrirà un servizio assolutamente incongruo rispetto alle esigenze della Stazione appaltante, oppure dovrà sostenere costi ben maggiori di quelli preventivati, inidonei ad essere ripianati con i ricavi di cui all'Appalto, con conseguente antieconomicità dell'offerta, nell'uno e nell'altro caso da reputarsi, derivatamente, inaffidabile;

**Ritenuto** altrettanto condivisibile l'assunto della Commissione Giudicatrice, ove si evidenzia che, *“nel momento in cui è stata offerta l'apertura di 7 sportelli, per di più evidenziata quale offerta migliorativa, è evidente che ci si sarebbe attesa un'apertura di ciascun ufficio tutti i giorni lavorativi per almeno mezza giornata (ore 4 pro die per 5 giorni, per un totale di 20 ore per ciascuno sportello e 140 ore complessive settimanali per i sette), se non per l'intero orario di ufficio di ciascun giorno lavorativo (ore 8 pro die per 5 giorni, per un totale di 40 ore per ciascuno sportello e 280 ore complessive settimanali per i sette sportelli)”*;

**Rilevato** che, al contrario di quanto offerto (a séguito di chiarimenti resi sul punto) dal R.T.I. provvisoriamente aggiudicatario, la presenza del personale di Abaco deve essere garantita non certo per 28 ore settimanali complessive su tutti gli sportelli, ma ogni qualvolta gli stessi rimangano aperti all'utenza, con l'identica conseguenza, già sopra rassegnata, di inaffidabilità dell'offerta, stante che o si considera del tutto incongrua, sul punto, l'offerta del R.T.I., o si deve aumentare la voce di spesa per il personale, in maniera da rendere antieconomica l'offerta medesima;

**Considerato** che, come ancora sottolineato pertinentemente dalla Commissione, l'apodittica indicazione di minuti 32 medi di lavoro per atto si scontra con l'esperienza della Stazione appaltante, come evidenziata dal RUP, il quale ultimo sottolinea l'esiguità di tale dato, stante l'esistenza di adempimenti notevoli sottostanti ad ogni posizione: *“stampa, imbustamento, postalizzazione, gestione dei resi, ristampa, reimbustamento, ripostalizzazione, ricevimento dell'utenza a seguito dell'invio della prima intimazione o diffida, gestione dell'attività di contact center (risposte a mail, fax, sistemi di comunicazione a distanza, quali skype ...), gestione della pratica da avviare all'ingiunzione e dell'utenza successivamente al ricevimento di questa, attività esecutiva, che lo stesso R.T.I. stima doversi avviare su 1/3 delle posizioni consegnate, attività di ricerca di beni funzionale al pignoramento (p.p.d. o p.p.t.), visure occorrenti all'esecuzione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, successiva attività di vendita dei compendi pignorati o comunque asserviti a vincolo a favore dell'Ente impositore, conseguenti attività di monitoraggio, gestione del contenzioso pre e post esecutivo, coordinamento e contatti con la Stazione appaltante ...”* (cfr. verbale della Commissione del 19.05.2014)

**Constatata** l'inaffidabilità dell'offerta con riferimento al dichiarato costo complessivo di € 3.000,00 per ciascuno sportello, della cui (stabile) disponibilità non sono stati offerti elementi certi e concreti (tali non essendo le anomale “dichiarazioni di disponibilità” fornite, per altro solo su parte degli sportelli offerti), tanto meno in ordine alla piena sussistenza delle condizioni di legge per asservire gli stessi a ricevimento del pubblico ed all'adibizione in via esclusiva alle esigenze della Società;

Per tutto quanto sopra, la Stazione Appaltante

## DETERMINA

ai sensi dell'art. 88, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, di escludere l'offerta presentata dal R.T.I. tra ABACO SpA (mandataria) e Consorzio SOL.CO. Rete di Imprese Siciliane.

Quanto alla cauzione provvisoria, l'R.T.I. escluso potrà inoltrare alla Stazione Appaltante, richiesta di svincolo della cauzione provvisoria presentata ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 88, la Stazione appaltante procederà ad analogo verifica, con separato atto, nei confronti della successiva migliore offerta (seconda ed unica ulteriore partecipante alla gara) al fine di individuare la migliore offerta non anomala, con conseguente necessità che venga prorogata la validità della cauzione provvisoria prestata.

Avverso il presente atto potrà essere proposto ricorso dinanzi al competente T.A.R., entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla effettiva conoscenza del presente atto ovvero ricorso straordinario nel termine di 120 giorni.

Dà mandato agli uffici dell'ATO di provvedere agli adempimenti conseguenti, anche in relazione alla L.R. n. 22/2008, art. 18, sulla pubblicazione degli atti sul sito internet, ed al D.Lgs., n. 96/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il R.U.P.

Dott. Ottavio Ecora



Il Commissario liquidatore

Geom. Angelo Liggeri

